

REGOLAMENTO
FONDO DI GARANZIA
Sezione 2 "Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori industria, artigianato,
cooperazione e altri settori"

1. FINALITÀ E RISORSE
 - 1.1 Finalità e obiettivi
 - 1.2 Dotazione finanziaria
 - 1.3 Soggetto Gestore

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
 - 2.1 Soggetti Beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità

3. OPERAZIONI FINANZIARIE E SPESE AMMISSIBILI, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
 - 3.1 Operazioni finanziarie ammissibili
 - 3.2 Soggetti finanziatori
 - 3.3 Caratteristiche della garanzia
 - 3.4 Intensità dell'agevolazione
 - 3.5 Cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
 - 4.2 Presentazione della domanda
 - 4.3 Documentazione a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
 - 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3 Cause di inammissibilità
 - 5.4 Valutazione delle finalità delle operazioni finanziarie
 - 5.5 Concessione della garanzia
 - 5.6 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori
 - 5.7 Erogazione e estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

6. VARIAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
 - 6.1 Variazioni
 - 6.2 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie di impresa - Accolli
 - 6.3 Obblighi del beneficiario

7. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL CREDITO GARANTITO
 - 7.1 Attivazione della garanzia
 - 7.2 Cessione del credito garantito
 - 7.3 Procedure di recupero dei crediti

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
 - 8.1 Controlli e ispezioni
 - 8.2 Revoca e recupero dell'aiuto
 - 8.3 Rinuncia
 - 8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
 - 8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

9. DISPOSIZIONI FINALI
 - 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
 - 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 9.3 Disposizioni finali

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

La Regione Toscana con il presente intervento intende agevolare l'accesso al credito per la liquidità delle imprese con l'obiettivo di favorire la competitività del sistema produttivo regionale, in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

In particolare, l'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana, in attuazione del PRSE 2012-2015, consiste nella concessione di garanzie su finanziamenti a fronte di liquidità delle imprese.

Per quanto concerne la tipologia di procedimento adottata dal presente bando, si precisa che trattasi di procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello, come disciplinata dall'art. 5 ter della L.R. n. 35/2000.

L'intervento è attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013).

1.2 Dotazione finanziaria

Le garanzie sono concesse a valere sul Fondo di garanzia costituito con Delibera di G.R. n. 513/2013 – Sezione 2 “Sostegno alla liquidità delle pmi dei settori industria, artigianato, cooperazione e altri settori” (di seguito “Fondo”), con la dotazione iniziale pari a € 4.389.580,00.

La dotazione finanziaria è incrementata con atti della Regione Toscana. L'ammissione alla garanzia è deliberata esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione.

1.3 Soggetto gestore

L'attività istruttoria regionale di competenza del Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle imprese della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, è svolta anche avvalendosi del Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A, Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale “soggetto gestore” individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso².

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2002 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17/06/2014 (GU L 187 del 26.06.2014) aventi sede legale in Toscana, anche di nuova costituzione, regolarmente iscritte al registro delle imprese ed esercitanti un'attività economica

¹ Cfr. Par. 10 “Riferimenti normativi”.

² D.D. n. 5725 del 20.12.2013

identificata come prevalente, rientrante nelle seguenti sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007:

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
C - Attività manifatturiere
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F - Costruzioni
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, limitatamente al gruppo 45.2 e alle categoria 45.40.3
H - Trasporto e magazzinaggio ad esclusione delle categorie 49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09
J - Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni 59 e 60 e dei gruppi 58.11, 58.13, 58.14 , 58.21 e 63.91
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, ad esclusione dei gruppi 71.11, 73.11, 74.11, 74.3 e delle categorie 74.20.11, 74.20.12, 74.20.19, 74.20.2
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, ad esclusione della categoria 77.21.02, della divisione 79 e dei gruppi 77.22 e 82.3
Q - Sanità e assistenza sociale, ad esclusione del gruppo 86.1
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, ad esclusione delle sezioni 90, 91, 92 e delle categorie 93.29.2 e 93.29.9
S - Altre attività di servizi, ad esclusione della sezione 94 e della categoria 96.04.2.

Per imprese di nuova costituzione si intendono le imprese costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di garanzia. Per data di costituzione si intende la data di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di

crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto³ (DURC);

2. essere in regola con la normativa antimafia⁴ nei casi previsti dalla legge;
3. possedere il merito creditizio, ad eccezione delle "operazioni di microcredito" vale a dire fino a € 25.000,00;
4. possedere, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di microcredito, vale a dire fino a € 25.000,00, un'adeguatezza economico-patrimoniale in base al parametro di bilancio indicato al paragrafo 5.2 punto 1);
5. avere sede legale, nel territorio regionale. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede legale, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche⁵, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
9. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del regolamento di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione accertata con provvedimento giudiziale come previsto dall'art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
10. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
11. garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
12. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali
 - b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro⁶
 - c) inserimento dei disabili⁷

³ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013.

⁴ Art. 83 D.Lgs. 159/2011.

⁵ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

⁶ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

- d) pari opportunità⁸
 - e) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale
 - f) tutela dell'ambiente⁹;
13. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea [se l'impresa è stata costituita prima del 23 maggio 2007]¹⁰;
 14. rispettare il massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 15. possedere i requisiti di PMI.

Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio le imprese/società il cui capitale (o quote di esso) sia intestato a società fiduciarie.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 15) è attestato dal richiedente mediante autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella piattaforma on line di cui al paragrafo 4.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità" ex D.M. 20 febbraio 2014 n. 57 (GURI 7 aprile 2014, n. 8) non è richiesta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 10, 11 e 12.

Il soggetto gestore:

1. prima della concessione della garanzia, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto a pena di inammissibilità¹¹:
 - § verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui ai punti da 1 a 4;
 - § verifica del possesso dei requisiti di cui ai punti da 5 a 7 e al punto 15, autocertificati dal beneficiario;
2. dopo la concessione della garanzia, procede al controllo a campione, a pena di revoca dell'ESL¹², dei requisiti autocertificati dei punti da 8 a 14.

3. OPERAZIONI FINANZIARIE, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA
--

3.1 Operazioni finanziarie ammissibili

Sono ammesse le seguenti operazioni finanziarie (d'ora in avanti "finanziamento") finalizzate a:

1. consolidamento a medio e lungo termine di debiti a breve termine, purché sulla nuova operazione finanziaria siano negoziate condizioni migliorative per le imprese;

⁷ Legge 12-03-1999 n. 68.

⁸ D.Lgs. n. 198/2006.

⁹ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

¹⁰ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007.

¹¹ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 8.1.

¹² Per le modalità di revoca si rinvia al paragrafo 8.4.

2. finanziamenti per reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, a condizione che sia allegata alla richiesta di garanzia, distinta delle fatture relative agli investimenti effettuati negli ultimi tre anni o di altra documentazione equipollente e descrizione dei singoli investimenti effettuati completa del costo sostenuto dall'impresa per singola voce di spesa. Sono esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
3. rifinanziamento di debiti a medio e lungo termine;
4. acquisto di scorte o di altre forniture;
5. finanziamenti per la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l'impresa sosterrà nei 12 mesi successivi alla erogazione del finanziamento, a condizione che l'impresa si impegni, con apposito accordo sindacale a mantenere in attività nei successivi 12 mesi alla concessione del finanziamento, da allegare alla richiesta di garanzia;
6. finanziamenti per il reintegro di liquidità delle piccole e medie imprese che vantano crediti verso imprese appartenenti, al momento dell'emissione della fattura non pagata, a specifici settori individuati con atti di giunta a condizione che:
 - il finanziamento sia concesso nel limite massimo dell'importo delle fatture scadute e non quietanzate già emesse dalle imprese nei confronti delle imprese debitorie,
 - le imprese allegghino alla richiesta di garanzia copia delle fatture scadute e non quietanzate relative ai beni e servizi venduti alle imprese debitorie;
7. mutui in oro o prestiti d'uso con impegno dell'azienda all'incremento occupazionale, a condizione che l'impresa si impegni, con apposito accordo sindacale, a realizzare un incremento occupazionale nei successivi 24 mesi alla concessione del finanziamento, da allegare alla richiesta di garanzia;
8. cambiali finanziarie;
9. liquidità alle imprese che hanno subito danni a seguito di calamità naturali avvenute in Toscana, a condizione che le imprese abbiano sede operativa o amministrativa nel territorio toscano e allegghino alla richiesta di garanzia copia della "Scheda di accertamento danni imprese" consegnata al Comune di competenza, a condizione che la richiesta di garanzia sia presentata entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento.

L'importo massimo per singolo finanziamento è pari a € 800.000,00.

I finanziamenti di importo pari o inferiore a € 25.000,00 sono considerate "operazioni di microcredito".

I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 60 mesi. Per la finalità di cui al punto 7. sono ammesse anche le operazioni con durata non inferiore a 18 mesi meno 1 giorno. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale preammortamento tecnico.

3.2 Soggetti finanziatori

Sono ammessi i seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d'intesa Regione-Banche-Soggetto gestore:

- a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- c) le SGR di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che svolgono in via esclusiva l'attività di promozione e di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi e le Società di gestione armonizzate con

sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, autorizzate, ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, limitatamente alle operazioni di "cambiali finanziarie".

Le garanzie non potranno essere rilasciate dal fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario di cui agli articoli 60 - 64 del D.Lgs. 385/93. Per le garanzie rilasciate in violazione del suddetto principio non saranno riconosciute le relative perdite a carico del fondo.

L'elenco dei soggetti finanziatori è disponibile sul sito <http://www.toscanamuove.it>.

3.3 Caratteristiche della garanzia

La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell'importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino al 60% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti dell'impresa beneficiaria, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

Per le finalità indicate ai punti 7. e 9. la garanzia è elevata fino all'80%.

L'importo massimo garantito è pari a euro 640.000,00 per singola impresa ed euro 960.000,00 per gruppi di imprese, tenuto conto dell'esposizione residua alla data di presentazione della domanda di garanzia.

In ogni caso l'importo massimo garantito in favore di una singola impresa o gruppo non potrà mai superare il 25% dell'importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.

La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico dell'impresa richiedente l'agevolazione.

Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative.

3.4 Intensità dell'agevolazione

Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Le imprese sono obbligate a fornire alla presentazione della domanda una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto esentato ai sensi di un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Il soggetto gestore comunica alle imprese l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia.

L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del soggetto gestore ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata quale differenza tra a) e b), dove

a) è il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della garanzia,

come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle imprese e b) l'eventuale commissione versata dall'impresa.

3.5 Cumulo

Gli aiuti generati dalla garanzia sono cumulabili nel rispetto del massimale pertinente stabilito dall'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di stato concessi a norma di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente tramite il canale on-line accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet <http://www.toscanamuove.it>.

4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo

Per accedere al servizio messo a disposizione da Toscana Muove i Soggetti beneficiari chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo www.toscanamuove.it.

Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante (o ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda d'aiuto) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.

4.2 Presentazione della domanda

Le richieste di garanzia sono presentate dalle imprese richiedenti al soggetto gestore con le modalità di seguito descritte, per via telematica, a partire dalle ore 9.00 del 01.09.2014.

La Regione Toscana si riserva di sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione del fondo.

La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori.

A pena di inefficacia della garanzia le operazioni devono essere deliberate e stipulate o perfezionate successivamente alla data della delibera di garanzia del fondo o, in caso di controgaranzia al Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), successivamente alla data della delibera del Comitato. In alternativa la delibera del soggetto finanziatore può essere condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a). Per ulteriori dettagli relativi alla delibera di concessione del finanziamento si rinvia al paragrafo 5.6.

Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura descritta al paragrafo 4.1 consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" per l'inserimento della domanda di garanzia.

Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva il sistema genera un documento in formato .pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line.

Il documento generato dal sistema deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa (o dal procuratore) e completo di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).

La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La richiesta di garanzia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo della scheda "Beneficiario".

Il richiedente deve compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta.

Si specifica che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti al paragrafo 2.2, nonché tutta la documentazione specificata al paragrafo 4.3.

Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale <http://www.toscanamuove.it>.

Successivamente all'invio della domanda il soggetto beneficiario potrà effettuare il download della scheda sintetica contenente il numero di protocollo assegnato e la data di effettivo inoltro.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

A corredo della richiesta di garanzia occorre inviare, nei modi e nei termini previsti nel precedente paragrafo 4.2 la seguente documentazione reperita nella piattaforma on line:

A) Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione da parte dell'impresa della richiesta di finanziamento;

B) Scheda tipologia di finanziamento, illustrativa delle caratteristiche del finanziamento stesso con relativa documentazione da allegare di cui al paragrafo 3.1;

C) Dichiarazione della dimensione aziendale;

D) Dichiarazione sugli aiuti illegali;

E) Dichiarazione ambientale;

F) Documentazione per la valutazione del merito creditizio:

- | |
|--|
| <p>a. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa e,</p> |
|--|

ove esistenti, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale;

- b. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime;
- c. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della richiesta di garanzia, ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni dei redditi e copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa;
- d. conto economico, aggiornato a data non anteriore a quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia;
- e. conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso;
- f. elenco dei debiti finanziari a medio termine e altri debiti rateizzati a medio termine con indicazione dell'impegno annuale e della scadenza;
- g. in caso di imprese di nuova costituzione deve essere altresì allegata un'idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente:
 - 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - 2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa.

G) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;

N.B. Si ricorda che la suddetta dichiarazione, non prevedendo nessun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione

H) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i), accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;

I) Idonea documentazione attestante il necessario incremento del patrimonio netto ove non sia raggiunto il parametro previsto al paragrafo 5.2 punto 1);

J) Dichiarazione attestante la partecipazione nell'ambito della Garanzia Giovani Toscana (Piano Nazionale della garanzia per i giovani) del titolare o socio/i dell'impresa ai corsi specialistici per acquisire competenze utili al loro progetto di avvio d'impresa;

K) Autorizzazione dell'impresa al soggetto finanziatore a trasmettere al soggetto gestore notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria;

L) Dichiarazione di conoscere ed accettare gli adempimenti senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;

M) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell’esercizio finanziario in corso, o altro aiuto esentato ai sensi di un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Le domande di garanzia mancanti anche di un solo documento richiesto dal bando saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3.

L’impresa può inserire in piattaforma ogni altro documento che riterrà utile ai fini della valutazione del merito del credito.

Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all’interno del paragrafo 5.

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA, CONCESSIONE DELLA GARANZIA E CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
--

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.

L’iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (vd. paragrafo 5.2). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4).
- valutazione (vd. paragrafo 5.4).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L’esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Le richieste di garanzia sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le domande di coloro che hanno partecipato nell’ambito della Garanzia Giovani Toscana (Piano Nazionale della garanzia per i giovani), ad un corso specialistico per acquisire competenze utili al loro progetto di avvio di impresa sono istruite con priorità rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall’ordine cronologico generale.

L’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- a) la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all’interno dei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 del bando;
- b) la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del bando;
- c) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) e del punto 15) del paragrafo 2.2.

A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d’ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del paragrafo 2.2, nonché controlli puntuali dei requisiti oggetto di autodichiarazione alla data di presentazione della domanda di cui ai punti da 5 a 7 e al punto 15 del medesimo paragrafo.

Con riferimento ai punti 3) e 4) del paragrafo 2.2., per le imprese sarà verificato:

1) il possesso (fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di microcredito, vale a dire fino a € 25.000,00), del seguente parametro: il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% in uno degli ultimi due bilanci chiusi; laddove in entrambi gli ultimi due bilanci approvati l'impresa evidenziasse un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo inferiore al 5% ,il presente parametro è considerato soddisfatto qualora allegata alla domanda sia fornita idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto, rispetto all'ultimo bilancio approvato, è avvenuto tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio;

Per patrimonio netto si intende:

- i) per le società di capitale, il patrimonio netto come definito all'art. 2424 PASSIVO lettera A del Codice Civile ridotto della somma dei crediti V/soci per versamenti ancora dovuti di cui all'art. 2424, ATTIVO lettera A del Codice Civile e di eventuali prelevamenti dei soci risultanti dal bilancio; in caso di PMI costituita in forma di società cooperativa, il patrimonio netto è integrato dall'eventuale prestito da soci risultante in bilancio;
- ii) per le società di persone e per le imprese individuali, il patrimonio netto risultante da bilancio ridotto dei crediti, anche sottoforma di prelevamenti, verso i soci o verso il titolare e integrato del valore dei beni immobili, al netto del debito residuo relativo ad eventuali gravami, di proprietà dei soci illimitatamente responsabili o del titolare. Il valore dei beni immobili di proprietà dei soci o del titolare dovrà essere attestato da perizia di un tecnico indipendente abilitato;

2) la capacità di far fronte secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere al servizio complessivo del debito, fatta eccezione per le operazioni di microcredito, vale a dire fino a € 25.000,00. Nel caso di imprese di nuova costituzione, il soggetto gestore dovrà procedere a valutare una relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in gg. 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta di integrazione potrà riguardare specifiche relative al contenuto di documenti presentati o informazioni aggiuntive, nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario. La richiesta di integrazione sarà inviata all'impresa tramite il portale www.toscanamuove.it.

In questi casi, i termini di istruttoria si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati.

Le domande di garanzia sono archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al soggetto gestore entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione né al soggetto finanziatore né al richiedente.

Il soggetto gestore qualora siano presenti i requisiti per richiedere l'intervento di controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96 richiederà all'impresa di inserire in piattaforma le dichiarazioni previste dal Fondo stesso. Tali dichiarazioni dovranno essere inserite entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione di garanzia.

Inoltre il soggetto gestore richiederà al soggetto finanziatore l'attestazione:

- I. dell'inesistenza di suoi crediti nei confronti dell'impresa scaduti da oltre i 180 giorni;
- II. dell'inesistenza dell'eventuale classificazione dell'impresa richiedente da parte sua tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;
- III. dell'eventuale utilizzo del Nuovo Plafond PMI – Investimenti di Cassa Depositi e Prestiti .

5.3 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di inammissibilità al beneficio:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabilite, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.1 e 4.2;
- il mancato rispetto delle modalità di redazione e/o invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3;
- il mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda (v. paragrafo 4.3);
- l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 7) e al punto 15) di cui al paragrafo 2.2;
- il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda;
- l'incompletezza della domanda;
- la non corrispondenza alle finalità di cui al paragrafo 3.1;
- l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della sola documentazione relativa all'operazione finanziaria.

Le cause di inammissibilità di cui sopra impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione di cui al paragrafo 5.4.

E' altresì causa di inammissibilità l'esito negativo della valutazione di cui al paragrafo 5.4.

5.4 Valutazione delle finalità delle operazioni finanziarie

Tutte le domande che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di valutazione.

La valutazione è finalizzata a verificare la corrispondenza della domanda di garanzia alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente regolamento.

5.5 Concessione della garanzia

Le richieste di garanzia sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sul fondo di cui al paragrafo 1.2, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione, secondo l'ordine cronologico.

Le domande di coloro che hanno partecipato nell'ambito della Garanzia Giovani Toscana (Piano Nazionale della garanzia per i giovani), ad un corso specialistico per acquisire competenze utili al loro progetto di avvio di impresa sono deliberate con priorità rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale.

Il soggetto gestore provvede, nei 15 giorni successivi, all'invio, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), della delibera di concessione della garanzia alle imprese ammesse. Entro lo stesso termine il soggetto gestore provvede all'invio, tramite PEC o fax, della delibera di concessione della garanzie ai soggetti finanziatori.

Il soggetto gestore provvede, entro 15 giorni dalla delibera di non accoglimento della garanzia, a comunicare, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), l'esito negativo motivato alle imprese non ammesse. Tale esito, è inviato tramite PEC o fax, entro lo stesso termine, anche ai soggetti finanziatori.

5.6 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione del finanziamento entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996 art. 2 comma 100, lett. a), entro tre mesi dalla data della delibera del Comitato.

I soggetti finanziatori possono adottare e comunicare una delibera condizionata nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore

In caso di mancato invio della comunicazione, tramite P.E.C o fax, di delibera da parte del soggetto finanziatore nei termini suindicati, la richiesta di garanzia (o la delibera di garanzia) è archiviata d'ufficio qualora l'impresa non trasmetta (a mezzo P.E.C o fax) una delibera di un nuovo soggetto finanziatore che, in caso di controgaranzia, dovrà essere condizionata nella sua esecutività alla delibera del comitato del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, entro tre mesi dalla data di delibera di concessione della garanzia del fondo.

5.7 Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori

I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori alle imprese beneficiarie entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori o, in caso di controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, dalla data della delibera di ammissione alla controgaranzia.

Entro i due mesi successivi all'erogazione, i soggetti finanziatori devono inviare al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza dell'ultima rata;
- d. la periodicità della rata;
- e. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata, che deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel Protocollo d'intesa Regione – Banche – Soggetto gestore;
- f. la data di scadenza della prima rata;

g. le eventuali rate di preammortamento.

Eventuali irregolarità rilevate dal soggetto gestore dovranno essere comunicate al soggetto finanziatore il quale deve inviare le rettifiche entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta.

I soggetti finanziatori devono inviare copia della intimazione di pagamento come definita al paragrafo 7.1, tramite P.E.C. o fax. , salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima, salvo comunicazione dell'inadempimento da parte del soggetto finanziatore.

Il soggetto gestore invia, ogni trimestre, ai soggetti finanziatori l'elenco delle operazioni da esso deliberate e che non risultano ancora erogate.

6. VARIAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Variazioni

I soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono comunicare al soggetto gestore le informazioni in loro possesso relative:

- a. a variazioni all'assetto proprietario delle imprese;
- b. alle garanzie prestate a favore del soggetto finanziatore;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;
- d. alle variazioni di cui al successivo paragrafo 6.2.

I soggetti finanziatori devono informare il soggetto gestore, tramite P.E.C. o fax, al fine di essere da esso autorizzati a stipulare con l'impresa accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici. Gli eventuali accordi stipulati con l'impresa e obbligatori ai sensi di legge, non sono soggetti ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, fatto salvo l'impegno dei soggetti finanziatori a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore.

Le imprese beneficiarie della garanzia devono comunicare, tramite portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.

Le imprese beneficiarie devono presentare istanza di variazione al soggetto gestore relative alla forma societaria e assetto proprietario tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, sono consentite fermi restando i criteri di ammissibilità stabiliti al paragrafo 3.3 ed i requisiti previsti per l'ammissione alla garanzie

Il soggetto gestore comunica, tramite il portale <http://www.toscanamuove.it>, l'autorizzazione alla variazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o di eventuale completamento della stessa.

6.2 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa - Accolli

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa e nei casi in cui un nuovo soggetto succeda nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita, la garanzia concessa è confermata d'ufficio.

La domanda di trasferimento della garanzia, nei casi suindicati e nel caso di accollo, deve essere presentata da parte del nuovo soggetto/dell'impresa, al soggetto gestore sul portale <http://www.toscanamuove.it>, entro 30 giorni dalla delibera di variazione del soggetto finanziatore. Alla domanda di trasferimento di garanzia deve essere allegata la delibera di variazione del soggetto finanziatore.

Il soggetto subentrante deve:

essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;

continuare ad esercitare l'impresa e assumere gli obblighi relativi previsti dal bando.

Nei casi suddetti, il soggetto gestore adotta un atto di trasferimento della garanzia già concessa in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione della garanzia originaria.

La mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca dell'agevolazione in termini di ESL.

Qualora nell'operazione finanziaria ammessa subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti formali per l'ammissione, pur mantenendo in essere la garanzia il soggetto gestore procede alla revoca dell'agevolazione ai sensi del paragrafo 8.2.

La revoca dell'agevolazione, di cui al successivo paragrafo 8.2, è disposta altresì qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti al successivo paragrafo 6.3.

Laddove, successivamente al trasferimento della garanzia si debba procedere alla revoca dell'agevolazione, il soggetto subentrante risponde anche delle somme dovute dal precedente beneficiario.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

6.3 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'agevolazione, di cui al successivo paragrafo 8.2, al rispetto dei seguenti obblighi:

1. comunicare ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2;
2. rispettare le prescrizioni contenute nel presente regolamento;

3. rispettare le regole sul cumulo di cui al paragrafo 3.5;

4. comunicare l'eventuale rinuncia alla garanzia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore, mediante portale <http://www.toscanamuove.it>.

7. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA E CESSIONE DEL CREDITO GARANTITO

7.1 Attivazione della garanzia

In caso di inadempimento dell'impresa, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando all'impresa inadempiente, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.

Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).

In presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.

Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.

A pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento.

Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insolta, la data di ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali.

Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax., salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.

Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia.

La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente al soggetto gestore tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- a. copia della delibera di concessione del finanziamento;
- b. copia del contratto di finanziamento;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - i) la data di inadempimento;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

Nel limite dell'importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Qualora il soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al soggetto dalla medesima individuato.

7.2 Cessione del credito garantito

I soggetti finanziatori sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SPA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sul fondo, dandone successiva comunicazione al soggetto gestore. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.

7.3 Procedure di recupero dei crediti

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate e, proporzionalmente a queste, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore.

Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero dei crediti. Il soggetto finanziatore provvede a riversare al fondo, entro 90 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

Il soggetto finanziatore comunica tempestivamente al soggetto gestore l'eventuale irrecuperabilità del credito.

Successivamente a tale comunicazione le procedure di recupero per conto del Fondo di garanzia sono effettuate dal soggetto gestore applicando, nello svolgimento delle procedure di recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Semestralmente il soggetto finanziatore comunica al soggetto gestore lo stato delle azioni intraprese nei confronti dell'impresa specificando le relative possibilità di recupero, l'elenco delle singole esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Controlli e ispezioni

L'Amministrazione regionale, tramite il soggetto gestore, dopo la concessione della garanzia, effettua i seguenti controlli:

- controlli a campione pari al 10%, dei beneficiari ammessi e con finanziamenti erogati, in relazione ai requisiti autodichiarati di cui al paragrafo 2.2, punti da 8 a 14, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.
- controlli in loco su un campione pari ad almeno il 10% di soggetti beneficiari della garanzia con operazioni finanziarie erogate, in relazione alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6.3

L'Amministrazione regionale – direttamente, tramite il soggetto gestore o altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e conseguente revoca dell'aiuto come disciplinata dal successivo paragrafo 8.2

8.2 Revoca e recupero dell'aiuto

Costituiscono cause di revoca ¹³dell'aiuto:

1. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1;
2. il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 8 a 14 del paragrafo 2.2 e il mancato rispetto delle finalità previste dal presente regolamento;
4. mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal paragrafo 6.3;
5. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale, con applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12.

¹³ Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000

Nei casi suddetti l'agevolazione è revocata da parte del soggetto gestore e l'impresa è tenuta a corrispondere alla Regione Toscana l'ammontare dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato dal soggetto gestore all'impresa in sede di ammissione alla garanzia.

Le procedure di revoca e recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

8.3 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, portale <http://www.toscanamuove.it>, al soggetto gestore la rinuncia alla garanzia. In caso di rinuncia comunicata oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria, come indicato al paragrafo 8.4.

8.4 Rimborso forfetario a carico del beneficiario

Nei seguenti casi:

a) revoca dell'agevolazione, nei casi previsti dal paragrafo 8.2 successiva all'adozione della delibera di concessione della garanzia;

b) rinuncia da parte dell'impresa, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore,

è disposto a carico dell'impresa il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi per l'istruttoria e dei costi per eventuali variazioni¹⁴ sulla base di tariffe approvate con delibera di G.R. n. 505/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente, sostenuti alla data di presentazione della revoca da parte del soggetto gestore o, in caso di rinuncia, dalla data di presentazione della stessa da parte dell'impresa. Le procedure di recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Le somme recuperate sono restituite alla Regione Toscana.

Operazione finanziaria garantita	Costo di sola istruttoria	Costi di istruttoria di variazione
Importo inferiore a € 25.000,00 (Microcredito)	Euro 280,00 oltre IVA	Euro 75,00 oltre IVA
Importo superiore a € 25.000,00	Euro 600,00 oltre IVA	Euro 145,00 oltre IVA

¹⁴ Cfr. art. 9, comma 3 sexies I.R. n. 35/2000

8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia

In caso di decadenza del beneficio e revoca all'impresa dell'ESL ai sensi del paragrafo 8.2, la garanzia rilasciata dal fondo è confermata a favore del soggetto finanziatore.

La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima

La garanzia è altresì inefficace qualora il soggetto finanziatore:

1. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.6 per l'adozione e la comunicazione della delibera di concessione del finanziamento;
2. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.7 per l'erogazione dei finanziamenti e per l'invio delle dichiarazioni;
3. non invii l'intimazione di pagamento all'impresa inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite al precedente paragrafo 7.1.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- § i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- § il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- § la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- § i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- § i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi Responsabile pro tempore del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze;

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica simonetta.baldi@regione.toscana.it;

I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana S.p.A. la Sig.ra Gabriella Gori e il Sig. Angelo Manzoni; ; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Sig.

Francesco Mega e Sig. Fabrizio Caldiero; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Antonio Tirelli. L'interessato per l'esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:

1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 055.23841, fax. 055.212805, e-mail: privacy@fiditoscana.it, reclami@fiditoscana.it.
2. Artigiancredito Toscano S.C Tel 055.737841, fax: 055.7378400 e-mail: servizioreclami@artigiancreditoscano.it,
3. Artigiancassa S.p.A Tel. 06.58451, Fax 06.5899672, e-mail: privacy@artigiancassa.it, reclami@artigiancassa.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso¹⁵ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Politiche Orizzontale di Sostegno alle Imprese della D.G. Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze, con le modalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 40/2009.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: info@toscanamuove.it

E' prevista altresì un'assistenza telefonica al numero verde 800327723 operativo dal Lunedì al Venerdì ore 08.30-17.30.

9.3 Disposizioni finali

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, oppure tramite il portale [http:// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it).

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC o tramite il portale [http:// www.toscanamuove.it](http://www.toscanamuove.it) nei casi previsti dal Regolamento. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva. L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

¹⁵ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato
- Ü REGOLAMENTO (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza
- Ü RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- Ü REGOLAMENTO (UE) n. 651 della Commissione del 17-06-2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato
- Ü REGOLAMENTO (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

NAZIONALE

- Ü LEGGE 07-08-1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Ü D.M. Tesoro 22-04-1997 recante Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- Ü D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 recante Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria
- Ü D.LGS. 31-03-1998 n. 123 recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59
- Ü LEGGE 12-03-1999 n. 68 recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Categorie Protette)
- Ü D.P.R. 28-12-2000 n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

- Ü D.LGS. 08-06-2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
- Ü D.P.R. 14-11-2002 n. 313 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- Ü D.LGS. 07-03-2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale
- Ü D.M. Attività Produttive 18-04-2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI
- Ü D.LGS. 11-04-2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28-11-2005 n. 246 (Codice delle Pari Opportunità)
- Ü D.P.C.M. 23-05-2007 recante Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea
- Ü D.P.R. 03-10-2008, n. 196 recante Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
- Ü D.LGS. 06-09-2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
- Ü DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 recante Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183
- Ü D.L. 07/05/2012 n. 52 recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94
- Ü D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 recante Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti
- Ü Circ. INPS del 21/10/2013, n. 40 recante Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi

REGIONE TOSCANA

- Ü LEGGE REGIONALE n. 35 del 20-03-2000 recante Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese
- Ü DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 recante Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445

- Û LEGGE REGIONALE n. 38 del 13-07-2007 recante Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro
- Û LEGGE REGIONALE n. 40 del 23-07-2009 recante Legge di semplificazione e riordino normativo 2009
- Û LEGGE REGIONALE n. 44 del 02-08-2013 recante Disposizioni in materia di programmazione regionale